

Fotografie di opere d'arte: tra titolarità, pubblico dominio, diritti di riproduzione, privacy

Antonella De Robbio

Università degli studi di Padova – CAB Centro di Ateneo per le biblioteche – Polo giuridico

Alla memoria di Anna Maria Maiorano Mandillo
con la quale ho avuto l'onore di condividere
momenti di discussione ineguagliabili sulle tematiche del diritto d'autore
in differenti occasioni pubbliche e private.
In ricordo delle tante battaglie condotte
in nome della libertà di accesso all'informazione

Il presente lavoro si occupa dei diritti che intervengono nell'utilizzo e diffusione delle immagini che riproducono opere d'arte, in particolare quelle cadute nel pubblico dominio. Nella riproduzione di un'opera d'arte due sono gli oggetti da considerare: l'opera d'arte, che può essere di dominio pubblico o ancora soggetta a tutela e la fotografia che riprende l'opera che a sua volta può essere soggetta a diritti di vario genere. Per la norma italiana l'opera fotografica, per rientrare nel campo della tutela, deve essere creativa e non una mera riproduzione di un oggetto reale come un'opera originale. In ambiente digitale le numerose versioni delle immagini di una stessa opera d'arte, in formati diversi, sono prive di note di copyright e possono generare confusione. Le norme o i regolamenti sulla tutela dei beni culturali possono minare la libera circolazione e fruizione di immagini di opere anche se ricadenti nel pubblico dominio. Alcuni musei stranieri hanno norme restrittive in merito alla riproduzione delle opere che possiedono e ottenere una riproduzione richiede il pagamento di diritti di riproduzione differenziati per pubblicazione, diffusione a stampa o su Web, ambito di distribuzione ecc. La gestione dei diritti di riproduzione è spesso data in concessione ad agenzie fotografiche che si appoggiano a reti e banche dati di immagini a pagamento, le quali si occupano di rilasciare licenze differenziate a seconda degli scopi e dell'uso. Tuttavia sono numerose le istituzioni culturali, biblioteche, archivi e musei che si sono dotate di politiche aperte o hanno aderito a progetti innovativi. In Italia il decreto ArtBonus del giugno 2014 va in questa direzione grazie ad alcune importanti aperture come la liberalizzazione dello scatto fotografico nei musei per scopi non di lucro.

L'accesso alle opere d'arte: dal museo al contesto digitale

L'accesso al pubblico di opere d'arte è garantito dai musei e da quelle istituzioni culturali che tra i loro compiti detengono anche il controllo sui beni culturali che custodiscono. L'accesso a beni artistici, culturali e museali riguarda sia opere che si trovano nel pubblico dominio, i cui diritti di proprietà intellettuale sono scaduti, sia opere – più recenti – rientranti nella tutela del diritto d'autore. Se non sono trascorsi i termini di legge affinché un'opera dell'ingegno, compresa quella artistica, possa considerarsi di pubblico dominio¹, il suo contenuto è soggetto a diritti di proprietà intellettuale artistica e letteraria.

Le norme che regolano il diritto d'autore in Europa² variano da Paese a Paese, ma sono in qualche modo armonizzate dal recepimento delle direttive europee, qualora l'autore provenga da uno degli Stati membri e, in generale, dal rispetto degli accordi internazionali sottoscritti entro i trattati e le convenzioni tra Paesi, in particolare la Convenzione di Berna.

Sussistono però alcuni vincoli all'accesso a questi beni, alcuni ovvi e dovuti alla fisicità degli spazi espositivi in cui sono collocati e custoditi, altri meno evidenti, vincoli tecnici e legali che si riferiscono non tanto all'accesso all'opera in sé, ma a forme di fruizione per successive azioni di diffusione di eventuali riproduzioni dell'opera originale.

Il presente lavoro non si occupa dei diritti che intervengono a seguito della vendita delle opere d'arte originali e vendite successive alla prima cessione da parte dell'autore, diritti regolati dalla Direttiva Europea del 2001 recepita in Italia nel 2006³, ma della diffusione e uso delle immagini che riproducono l'opera d'arte, in particolare quelle di pubblico dominio.

Se fino a qualche tempo fa, come ben descritto da Morando e Bertacchini⁴: «il pubblico poteva fruire solo negli spazi fisici dei musei le opere d'arte originali oppure consultando libri che presentavano riproduzioni fotografiche delle stesse, la digita-

¹ Solitamente settanta anni dopo la morte dell'autore dell'opera nella gran parte dei Paesi europei.

² *Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche*, del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971. Il suo recepimento nel diritto italiano è avvenuto nel 1978. Articolo 14-ter 1): «Per quel che concerne le opere d'arte originali e i manoscritti originali di scrittori e compositori, l'autore — o, dopo la sua morte, le persone od istituzioni legittimate secondo la legislazione nazionale — ha un diritto inalienabile alla cointeressenza in qualsiasi operazione di vendita di cui l'opera sia oggetto dopo la prima cessione effettuata dall'autore».

³ D.lgs. n. 118/2006, *Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2006.

⁴ Federico Morando - Enrico Bertacchini, *Gioconda 2.0: politiche per l'accesso e l'uso delle immagini di beni culturali in pubblico dominio*, «Tafer Journal» 2012, n.47, <<http://www.taferjournal.it/2012/05/02/gioconda-2-0-politiche-per-laccesso-e-luso-delle-immagini-di-beni-culturali-in-pubblico-dominio/>>.

lizzazione delle immagini e la rete internet offrono oggi nuove opportunità attraverso soluzioni tecniche che possono ampliare fortemente l'accesso e soprattutto l'uso e il riuso dei contenuti digitali delle collezioni museali.

Una Direttiva europea che non rientra nel novero delle direttive europee sul copyright, ma di particolare interesse per i musei, è la Direttiva 2013/37/UE⁵ che si occupa della revisione delle norme sull'utilizzo del patrimonio informativo del settore pubblico e tesa a rafforzare l'accesso alle informazioni in un ambito di applicazione esteso alle biblioteche, ai musei e agli archivi. «Le biblioteche, i musei e gli archivi detengono una notevole quantità di preziose risorse di informazione del settore pubblico, in particolare dal momento che i progetti di digitalizzazione hanno moltiplicato la quantità di materiale digitale di dominio pubblico⁶. Tali raccolte del patrimonio culturale e i relativi metadati possono costituire una base per i prodotti e servizi a contenuto digitale e hanno un enorme potenziale per il riutilizzo innovativo in settori quali la formazione e il turismo».

La Direttiva - che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 18 luglio 2015 - ha l'obiettivo di creare condizioni propizie alla realizzazione e sviluppo di prodotti e servizi su scala europea a contenuto informativo attraverso l'apertura di dati e informazioni. «Di notevole interesse è considerando 30 e 31 che prevedono progetti di digitalizzazione delle biblioteche in partenariato con soggetti privati per accelerare i tempi di accesso al patrimonio culturale da parte dei cittadini e garantendo diritti di esclusiva a partner privati per periodi di tempo limitati a massimo dieci anni per i materiali di dominio pubblico⁷.

In altri termini la direttiva, grazie all'open data, e incoraggiando l'uso di licenze aperte che dovranno divenire prassi comune, è strumento fondamentale di rilancio dell'economia e di creazione di nuovi posti di lavoro.

Gli eventuali corrispettivi che biblioteche, musei, o archivi possono applicare possono anche essere superiori ai costi marginali per non ostacolare il normale funzionamento dei servizi, sebbene le condizioni di utilizzo stabilite attraverso licenze debbano imporre il minor numero possibile di restrizioni al riutilizzo, limitandosi alla citazione corretta delle fonti.

Le due anime della riproduzione artistica tra usi liberi e diritti di proprietà

Nella riproduzione di un'opera d'arte siamo di fronte a due oggetti differenti, o meglio a due anime che si riferiscono a un unico contenuto:

⁵ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:0008:IT:PDF>.

⁶ Sebbene molto vi sia ancora da digitalizzare come premesso al documento a cura del Gruppo di lavoro MiBACT per la produzione di raccomandazioni sull'uso del digitale per il turismo.

⁷ Antonella De Robbio - Gabriele De Veris, *Open Data in biblioteche, archivi e musei: la Direttiva Europea 37/2013*, «AIB Notizie», 25 (2013), n. 4, Attività AIB, <<http://www.aib.it/attivita/2013/37887-open-data-mab/>>.

- l'opera d'arte o bene culturale o museale, che può essere per esempio un dipinto del XVII secolo e quindi sicuramente ricadente nel Pubblico Dominio
- la fotografia che riprende il dipinto, o meglio il contenuto del quadro senza la cornice, che a sua volta può essere soggetta ai diritti che stanno in capo al fotografo, ma come vedremo in seguito non è sempre così scontato. La foto in sé in questi casi non è un'opera dell'ingegno perché si tratta di mera riproduzione di altro oggetto e quindi fuori dalla tutela del diritto d'autore. Della tutela della fotografia alla luce del diritto d'autore si parlerà diffusamente nel proseguo del presente lavoro.

Il punto critico non è tanto la norma sul diritto d'autore, ma le norme o i regolamenti sulla tutela dei beni culturali che possono minare la libera circolazione e fruizione di immagini di opere ricadenti nel pubblico dominio.

Tuttavia la legge sul diritto d'autore è coinvolta quando viene imposto un pagamento di diritti, che in questo caso sono diritti di possesso e non d'autore, in quanto, a seguito di una richiesta di autorizzazione tramite licenza possono limitare la libera fruizione di contenuti delle opere ricadute nel pubblico dominio, opere considerate patrimonio culturale o beni dell'umanità.

Come ben argomentato da Morando e Tsiavos⁸ si tratta di un problema malamente affrontato e attorno al quale ruotano ambiguità terminologiche e prassi talvolta scorrette. Alcune limitazioni, per quanto riguarda l'Italia, sono state superate dal recente decreto *ArtBonus*⁹ di cui si parlerà in seguito. Ancora qualche anno fa - a seguito del caso dell'insegnante d'arte che aveva fatto scalpore tra il popolo della rete - era stato introdotto entro una legge apposita¹⁰ un ampliamento all'eccezione per la pubblicazione in rete di immagini a bassa risoluzione per usi didattici o scientifici, non a scopo di lucro. La vicenda è nota e risale al 2007¹¹: un insegnante di Cesena, titolare di un sito didattico, riceveva da parte della SIAE la richiesta di

⁸ Federico Morando - Prodomos Tsiavos, *Diritti sui beni culturali e licenze libere (ovvero, di come un decreto ministeriale può far sparire il pubblico dominio in un paese)*, in: *Archeofoss. Open source, free software e open format nei processi di ricerca archeologica, Atti del VI workshop, Napoli, 9-10 giugno 2011*, a cura di Francesca Cantore, Pozzuoli: Naus, 2013 (Quaderni del Centro Studi Magna; 13).

⁹ D.l. n. 83/2014 *Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*. (14G00095), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 2014; il provvedimento è entrato in vigore il 1 giugno 2014; il decreto è stato convertito in legge il 28 luglio 2014, con alcune modificazioni in sede di dibattito parlamentare prima alla Camera e poi in Senato, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo* (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatrice DI GIORGI (Relazione orale) (1563), <<http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44672.htm>>.

¹⁰ L. 9 gennaio 2008, n. 2 *Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 2008.

¹¹ Si veda a proposito l'interessante articolo, tuttora attualissimo, di Elvira Berlingeri, *Il diritto d'autore*

pagamento di una somma forfetaria che ammontava a circa 5.000 €, IVA compresa, per diritti d'autore relativi a 74 file digitali caricati sul sito - nel periodo 2002-2007 - e accessibili a tutti, che riproducevano opere d'arte di autori viventi e tutelati dalla SIAE tra i quali Picasso, Klee, Marinetti ecc... A seguito di questa ingiunzione di pagamento vi furono due interrogazioni parlamentari che invocavano l'applicazione di eccezioni adeguate per la didattica entro la legge sul diritto d'autore, in particolar modo con l'avvento delle nuove tecnologie e dell'emergere di forme di didattica virtuale e insegnamenti e-learning. Il popolo della rete insorse e si crearono movimenti di protesta anche grazie all'attenzione mediatica riservata alla vicenda. L'opinione pubblica aiutò non poco a orientare il dibattito parlamentare e in breve tempo fu emanato un disposto normativo che aprì timidamente l'eccezione, nonostante le ambiguità di fondo:

Art. 70 1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

La distinzione tra alta risoluzione e bassa risoluzione, infatti, ha assunto rilevanza giuridica in Italia proprio a seguito di questo disposto normativo. L'art. 70 comma 1 bis¹² prevede per i siti non lucrativi la possibilità di riprodurre, esclusivamente a bassa risoluzione, immagini per fini didattici o scientifici, nonostante però manchi tuttora un'esatta definizione normativa di che cosa debba intendersi per bassa risoluzione, generando problemi interpretativi.

È curioso comunque notare che in sede di dibattito parlamentare del decreto *ArtBonus* era stato proposto un emendamento – ritenuto inammissibile purtroppo – che tentava di incorporare nel nuovo decreto l'art. 70 della legge sul diritto d'autore richiamando ambiti e modalità delle eccezioni per usi didattici, studio personale e per ricerca¹³.

nella didattica online, «Apogonline», 2 marzo 2007, <<http://www.apogonline.com/webzine/2007/03/02/19/200703021901>>.

¹² La norma ha aggiunto un comma al primo comma dell'art. 70 della l. n. 633/1941 sul diritto d'autore.

¹³ Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente: Art. 12-bis. – 1. L'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 70.:

1. Nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ognuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e di altri materiali protetti qualora l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico, di ricerca scientifica, di critica o di discussione, e sempre che, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore.

Altra criticità è data dallo scollamento tra quanto definito dalle licenze libere applicate alle riproduzioni di opere d'arte cadute nel pubblico dominio - contenute in siti wiki e progetti open - e i vari disposti regolamentari di alcuni musei e istituzioni culturali stranieri, che vietano espressamente di riprendere le opere di pubblico dominio da loro possedute o di usare immagini delle loro opere se non con licenze a titolo oneroso e con forti restrizioni all'uso. Questi regolamenti restrittivi si contrappongono, con grandi zone di ambiguità, al mondo delle licenze libere applicate alle immagini di opere d'arte rientranti nel pubblico dominio. E laddove la norma nazionale del Paese in cui il museo è collocato non consenta aperture è rischioso usare immagini reperite in Rete - seppur munite di licenze aperte - per una distribuzione o per scopi non strettamente personali.

Tuttavia sono numerose le istituzioni culturali, biblioteche, archivi e musei che si sono dotate di policy open, come vedremo meglio in seguito. In Italia il decreto *ArtBonus* del giugno 2014¹⁴ va in questa direzione grazie ad alcune importanti aperture.

La fotografia nel diritto d'autore italiano

Il diritto d'autore in fotografia è regolamentato dalla legge sul diritto d'autore n. 633 del 22 aprile 1941¹⁵, che tratta questa tipologia di opere in vari punti della

2. In ogni caso sono liberi, per finalità di critica o di rassegna, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ognuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, relativi a un'opera o ad altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico. Il riassunto, la citazione o la riproduzione devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

3. Nelle antologie a uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa le modalità per la determinazione dell'equo compenso, se dovuto.

4. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ognuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere di architettura o di scultura realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici.

5. Sono, altresì, libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere o di altri materiali protetti nel caso di loro inclusione occasionale in opere o in materiali di altro tipo».

12. 01. Liuzzi, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi. (*Inammissibile*), <http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0259&tipo=documenti_seduta&pag=#>.

¹⁴ *Art Bonus*: d.l. n. 83/2014. Con questo decreto sono state approvate le nuove misure in materia di tutela del patrimonio culturale, sviluppo della cultura e rilancio del turismo. Si introduce una parziale liberalizzazione del regime di autorizzazione della riproduzione e della divulgazione delle immagini di beni culturali per finalità senza scopi di lucro quali studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero, espressione creativa e promozione della conoscenza del patrimonio culturale.

¹⁵ l. 22 aprile 1941, n. 633. *Protezione del diritto d'autore o di altri diritti connessi al suo esercizio*. (041U0633), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941, <<http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1941-07-16&atto.codiceRedazionale=041U0633¤tPage=1>>.

norma. Allo scopo di comprendere meglio i dettami della norma si è proceduto a ricercare in banche dati di ambito giuridico¹⁶ le sentenze giurisprudenziali in materia. Di seguito si è cercato di attuare una connessione tra articolo della norma che riguarda l'opera fotografica e la massima giurisprudenziale, quale estratto che sintetizza le affermazioni di principio della sentenza di riferimento.

Il primo concetto è che la fotografia rientra nel campo di applicazione della legge compresa nelle arti figurative. Art. 1: «Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione».

Sono però escluse dalla tutela, come specificato al Capo V, le semplici riproduzioni fotografiche¹⁷. «Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili».

«Le foto c.d. semplici, riproducenti oggetti materiali, beneficiano della tutela dei diritti connessi a quelli d'autore quando insieme alla funzione meramente documentale (di tali oggetti) abbiano anche funzioni aggiuntive, quali quella editoriale e commerciale»¹⁸.

«Affinché un'opera fotografica possa meritare la tutela dell'opera dell'ingegno occorre l'apporto di una creatività particolare, connotata da una impronta personale e da una valenza estetica che possa essere apprezzata di per sé, prescindendo dal soggetto rappresentato»¹⁹. E ancora – sempre sulla stessa sentenza della Corte di appello di Milano – «ne consegue che la rappresentazione di un soggetto comune o il ritratto di un personaggio possono assurgere alla dignità di opere d'arte ove risultino compiute con una interpretazione del tutto personale, fuori dall'ordinario, finalizzata ad offrire un prodotto unico, frutto dell'ingegno del suo autore e purché dette immagini si differenzino notevolmente dal quelle che altri avrebbero potuto realizzare in situazioni analoghe. In assenza di tale salto creativo l'opera fotografica costituisce “semplice fotografia” e merita la tutela ridotta dei diritti connessi»²⁰.

L'opera per rientrare nel campo della tutela deve essere creativa e non una mera riproduzione di un oggetto o un'opera originale, come può essere la riproduzione di un'opera d'arte o di un bene culturale o museale. «La creatività nell'opera fotografica richiede non solo la scelta appropriata e l'accurata combinazione di effetti mediante giochi di luce e di colore, ma pretende un intervento personale del foto-

¹⁶ *Iusexplorer, Leggi d'Italia*, <<http://www.iusexplorer.it>>, <<http://www.leggiditaliaprofessionale.it>>.

¹⁷ Sulla distinzione tra fotografia artistica e fotografia semplice si veda Sonia Rosini, *Diritto d'autore, Sulla distinzione tra fotografia artistica e fotografia semplice*, «Altalex», 24 aprile 2004, <<http://www.altalex.com/index.php?idnot=41245>>.

¹⁸ Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2000, n. 8425, Soc. Medisan c. Begotti Foro it. 2001, I, 2631.

¹⁹ I. 22 aprile 1941, n. 633, art. 2, Corte appello Milano, 10 ottobre 2003, Soc. Italcambio Italia c. Dabbrescia e altro Dir. Autore 2006, 2, 238.

²⁰ Ex art. 87 I. 22 aprile 1941, n. 633, Foro padano 2005, 1, 130 nota DE MARCO.

grafo sulla composizione dell'oggetto fotografato, che deve essere presentato al pubblico sotto una forma diversa e che susciti un'impressione differente dall'originale, e ciò anche nel caso in cui la fotografia riproduca un'opera d'arte»²¹.

L'art. 88 si occupa della titolarità della proprietà intellettuale della fotografia, che spetta al fotografo che detiene il diritto esclusivo di riproduzione, il diritto di elaborazione della stessa, di diffusione e spaccio della fotografia. Se però la fotografia si riferisce a un ritratto di persona, va osservato quanto indicato nel capo VI della legge agli art. 96, 97 e in particolare l'art. 98 (tema che però esula dalla presente analisi), che definisce gli aspetti relativi alla committenza del ritratto e alle autorizzazioni o pagamento di diritti nel caso il ritratto usato per scopi commerciali. L'art. 98 termina indicando che «Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato».

Va posta attenzione inoltre a quanto stabilito con l'art. 88 che si riferisce alla fotografia su committenza: «Se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro». Tuttavia le parole "salvo patto contrario" offrono la possibilità al fotografo di stabilire accordi diversi entro una cornice contrattuale che ne definisca ambiti, usi e responsabilità in caso di violazioni di diritti di terzi o di pubblicazione illecita.

Come scrive Enzo Borri²² l'art. 2055 del Codice Civile sancisce la responsabilità in solido di tutti i soggetti ai quali sia imputabile il fatto dannoso. Ciò significa che il danneggiato può scegliere a sua discrezione a quale soggetto chiedere il risarcimento integrale del danno.

Tutti i concetti di cui sopra sono ben riassunti in una nota a sentenza del 2000 della Cassazione Civile:

Nella disciplina del diritto d'autore di cui alla l. n. 633 del 1941, l'opera fotografica, qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, gode della piena tutela accordata agli autori dagli art. 1 s. legge cit., e, quando sia priva dei suddetti requisiti, della più limitata tutela di cui agli art. 87 s. legge cit., in tema di diritti connessi a quello d'autore, dovendosi, peraltro, escludere anche tale più limitata tutela nell'ipotesi di fotografie di "scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili", per tali intendendosi non ogni fotografia riproducibile un oggetto materiale, bensì solo quelle aventi mera finalità riproduttivo - documentale e perciò non destinate a funzioni ulteriori, quali, ad esempio, la commercializzazione o promozione di un prodotto; con riguardo, invece, alle fotografie effettuate nel corso ed in adempimento di un contratto di lavoro subordinato, il diritto esclusivo su di esse, entro i limiti

²¹ Tribunale Milano, 17/04/2008 M.R. c. Soc. F.M. ed. e altro Riv. dir. ind. 2010, 2, 210 (nota AVANZI).

²² Enzo Borri, *Aspetti legali in fotografia. Cosa fare e cosa non fare quando si fotografa*, in: *Fotografia digitale 4.0 reflex... e non solo*, Milano: Edizioni FAG, 2012, <<http://www.comefarea.it/fotografia-digitale/aspetti-legali-della-fotografia/>>.

dell'oggetto e delle finalità del contratto, compete al datore di lavoro, mentre, nell'ipotesi di contratto di lavoro autonomo, tale diritto compete al committente solo quando le cose fotografate siano in suo possesso, non rilevando, al fine del riconoscimento del diritto del committente, che tali cose, ancorché non in suo possesso, non siano neppure in possesso del fotografo, bensì di un terzo²³.

Il possesso dell'immagine digitale

Se nel mondo della fotografia analogica la cessione del negativo implica la cessione contestuale dei diritti (art. 88 della legge), nel mondo digitale la prova della titolarità della foto è il possesso del formato Raw²⁴, che equivale al possesso del negativo²⁵. Sebbene il fotografo consegni al committente un formato finito, un Tiff al quale poi si possono generare derivati diversi, come il formato Jpeg, o altri formati immagine che consentono la riproduzione della fotografia, il formato Raw (al pari del negativo) è l'unico formato digitale che contiene tutte le informazioni dello scatto originale. È importante quindi conservare le proprie foto in formato Raw in quanto è l'unica forma di negativo che possa attestare l'originalità di una foto ancor meglio di come potrebbe farlo un negativo su pellicola, proprio perché nel file Raw i dati di proprietà sono scritti nel software della fotocamera.

La cessione del negativo implica, salvo patto contrario, la cessione dei diritti spettanti al fotografo. Questo è, in estrema sintesi, il contenuto dell'art. 89. Da ciò nasce l'esigenza di conservare le proprie foto in formato Raw – che, parlando di foto digitali, equivalgono al negativo – consegnando al committente solo un formato "finito" come il formato Tiff o Jpeg.

Sebbene anche dal formato Tiff o Jpeg o altri non Raw sia possibile riprodurre la fotografia, è altresì possibile dire che, come il negativo fotografico è l'unica forma di fotografia in cui siano presenti tutte le informazioni dello scatto originale, così il formato Raw è l'unico formato digitale completo.

Nel formato Raw vengono registrati i dati Exif²⁶ che sono indelebili ed immutabili²⁷. Sebbene un file Raw come qualsiasi altro file possa essere aperto, modificato e salvato in qualsiasi momento e quindi la data possa essere modificata tramite

²³ Cassazione civile, sez. I, 21/06/2000, n. 8425, Soc. Medisan c. Begotti Giust. civ. Mass. 2000, 1361.

²⁴ La denominazione Raw indica che l'immagine catturata dal sensore CCD o CMOS della macchina fotografica viene registrata nella sua forma grezza originaria, numerica, dopo essere stata solo convertita da analogico a digitale, senza ulteriore elaborazione da parte della fotocamera.

²⁵ Per approfondimenti sul possesso della fotografia si rimanda a Enzo Borri, *Aspetti legali in fotografia*, cit.

²⁶ EXchangeable Image File. È possibile leggere i dati Exif con software come Photoshop ma anche con le estensioni viewer offerte dai browser.

²⁷ Sono disponibili diversi software, per esempio Exifer, che consentono la modifica dei dati Exif, compresi i dati di copyright, ma tali modifiche agiscono sui file derivati come i Jpeg che non hanno valore legale in caso di dispute.

L'uso di software che possono modificare i dati Exif, si tratta di modifiche su file derivati che non hanno nessun valore legale.

L'art. 90 della legge prevede che gli esemplari della fotografia riportino il nome del fotografo o dell'azienda da cui questo dipende (se si tratta di un lavoro su committenza) e l'anno in cui la foto è stata realizzata. I dati Exif - un formato condiviso da tutti i produttori di fotocamere e utilizzato per abbinare a ciascuna foto digitale un insieme di informazioni aggiuntive - si dividono in due categorie di dati:

- Dati statici: marca e modello della macchina fotografica, nome del proprietario della macchina fotografica
- Dati dinamici: che riportano le caratteristiche dello scatto e che cambiano di foto in foto: la data e l'ora in cui la foto è stata scattata, e altri dati come i valori usati per apertura del diaframma, tempo di esposizione e ISO

A tutela del fotografo, è bene che i dati Exif siano inseriti in automatico e in modo indelebile già nell'originale Raw e nei suoi derivati in altri formati, così da rendere inequivocabile la necessità del loro inserimento ogni qualvolta vengano eseguite delle stampe o altre realizzazioni dei dati rilevati allo scatto.

Riproduzioni di opere d'arte nel Web 2.0: opportunità e rischi

Oggi la Rete e ancor più le reti sociali Web 2.0, grazie alle loro funzionalità di collegamento tra utenti, aggregazione di risorse, scambio di informazioni e condivisione di tipologie di contenuti diversi, offrono una varietà di riproduzioni digitali di opere d'arte di ogni epoca o genere disponibili con grande facilità.

Senza dubbio è un valore aggiunto avere questa ricchezza di riproduzioni di opere a portata di click, bypassando i limiti della fisicità. Grazie a una semplice query posta a un motore di ricerca si ottengono in risposta fiumi di immagini provenienti da migliaia di siti diversi, e ciò può concorrere a forme di supporto alla didattica, di promozione alla cultura e di educazione all'arte, in considerazione del fatto che come sottolineato da Morando e Bertacchini «dal momento che quasi tutte le collezioni museali detengono solo una piccola parte dell'opera di ogni singolo artista, periodo storico o movimento culturale, la possibilità di mettere insieme nello spazio virtuale le riproduzioni digitali dei beni culturali associate con informazioni condivise e generate dagli utenti può senza dubbio migliorare l'esperienza dei fruitori delle collezioni museali».

D'altro canto però questo pullulare caotico di immagini e riproduzioni nel cyberspazio genera una confusione di attribuzione di titolarità di diritti non solo poco educativa, ma poco rispettosa se non addirittura lesiva di diritti di autori e terze parti. Sebbene la maggior parte di questi scatti fotografici digitali siano da un punto di vista tecnico poco usabili per usi commerciali, editoriali o pubblicitari, per il fatto che non sempre formato e risoluzione sono ottimali (si tratta di riproduzioni in formati degradati o bassa risoluzione), talvolta questi scatti fotografici, leciti per usi

privati, divengono illeciti se posti in rete per una fruizione pubblica. Un bravo professionista del settore Web design – se non opportunamente formato in tema di diritti d'autore – è facilmente in grado a livello tecnico di rielaborare un'immagine catturata dalla rete, per esempio una riproduzione effettuata inconsapevolmente in modo illecito da un privato cittadino e altrettanto inconsapevolmente posta su una rete sociale. Se quell'immagine viene usata a fini di lucro, si può incorrere in violazioni più o meno serie. Se si vanno a leggere le note di copyright di alcune banche dati che contengono immagini di opere d'arte si comprendono meglio i termini intimidatori. La tecnologia, si avverte, se da una parte aiuta a reperire immagini di tutti i tipi agevolando la copia, trasmissione e manipolazione dei file di immagine, dall'altra può anche essere un incubo, in quanto l'immagine scaricata può essere tracciata e se pubblicata può essere facilmente individuata da scanner in grado di rintracciare il proprietario di chi ha effettuato l'illecito. Solitamente queste note di copyright riportano diciture del tipo «Le fotografie e le immagini sono protette ai sensi delle leggi del diritto d'autore, ed i creatori come proprietari del copyright hanno i diritti assoluti ai fini del controllo dell'uso delle loro fotografie. I trasgressori che violano i diritti dei proprietari possono essere soggetti a multe, distruzione dell'opera illecita e, in alcuni casi, possono incorrere in sanzioni penali e in alcuni paesi anche al carcere»²⁸.

Dal momento che la legge non ammette ignoranza e considerato che le spese di difesa per cause per violazione di diritti possono essere molto costose²⁹, non conoscere le norme quando si tratta di diritti d'autore può essere costoso.

Dipende molto dall'uso che si intende fare con la riproduzione dell'opera d'arte, se si tratta di uso personale, motivi di studio, didattica o ricerca, se la riproduzione viene usata a scopo di lucro o per motivi commerciali. In ogni caso è opportuno andare a guardare le note di copyright se presenti sotto le immagini³⁰.

Spesso però in un ambiente anarchico come il Web e in particolare i social network le numerose versioni delle immagini di una stessa opera d'arte, in formati diversi, sono prive di note di copyright. Alle volte è il fotografo improvvisato in rete che appone note di copyright o licenze più o meno aperte in modo del tutto arbitrario. Risultano perciò incerti sia i diritti di proprietà sul contenuto dell'opera originale, sia il proprietario dell'opera stessa o il luogo dove è custodita (museo, collezione privata...), sia la fonte originale di provenienza dell'immagine, o l'eventuale titolarità di diritti del fotografo (reale), sia la sussistenza di eventuali diritti di terzi detenuti da soggetti che hanno la rappresentanza legale ai fini della diffusione delle immagini.

²⁸ Cfr. Copyright Information, <http://www.artres.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=ARTHO1_4_VForm&Flash=1&FRM=AboutUs_MainMenuContent:ARTHO1_14>.

²⁹ In certi casi vi sono state sentenze che hanno richiesto risarcimenti fino a ottantamila dollari.

³⁰ Esempio: © Foto Scala, Firenze: «queste immagini sono protette da copyright e da watermark e sono da utilizzarsi solo come riferimento. Il download, la riproduzione, copia, pubblicazione, o distribuzione off-line o on-line delle immagini senza autorizzazione scritta di Scala sono vietati dalla legge».

Solitamente questi soggetti terzi sono agenzie fotografiche, archivi d'arte o archivi di immagini³¹.

Se fino a poco tempo fa l'uso di immagini di opere d'arte era autorizzato mediante licenze apposite che consentivano la diffusione di fotografie analogiche di opere d'arte, a fronte di un tariffario, di fronte alle nuove potenzialità della Rete «i musei si stanno attrezzando per l'offerta digitale dei loro contenuti, ma il rischio è che normative e misure che un tempo erano adeguate nel regolare la fruizione e diffusione di riproduzioni dei beni custoditi creino di fatto dei monopoli che limitano l'accesso e il riutilizzo delle collezioni digitalizzate di beni culturali in pubblico dominio».

Un approccio interessante è quello suggerito da Wikimedia Commons³² dove si trovano oltre 22 milioni di immagini, suoni e altri file multimediali tutti con licenze libere o semilibere, forti o deboli, di varia tipologia³³. Per contenuti che si riferiscono a riproduzioni di opere d'arte Wikimedia usa tag di copyright di tipo PD (Public Domain) differenziando le immagini con tag specifici e usando per il caricamento delle immagini template differenziati:

- {{PD-old}}, per le immagini il cui copyright è scaduto. Si applica nei Paesi in cui il copyright ha validità di settanta anni dopo la morte dell'autore (principalmente Stati Uniti e parte dell'Unione Europea).
- {{PD-Art}}, per le riproduzioni fotografiche di opere d'arte pittoriche bidimensionali il cui autore è deceduto più di settanta anni fa.
- {{PD-self}}, per le opere pubblicate nel pubblico dominio dall'autore che carica il file.
- {{PD-US}}, per le immagini pubblicate negli Stati Uniti prima del 1923.
- {{PD-USGov}}, per le immagini prodotte dal Governo Federale degli Stati Uniti, a cui non è applicabile il copyright.

Si tratta di immagini scattate da privati cittadini e caricate nel database e disponibile con licenze CC su cui Wikimedia in qualche modo garantisce, chiedendo a chi deposita una serie di informazioni su titolarità e diritti. L'idea di fondo per le riproduzioni di opere d'arte è che il fotografo che scatta la foto – ammesso che non si sia violato il divieto di fotografare in loco – mette nel pubblico dominio la sua foto a disposizione di tutti. Un prodotto quindi "diverso" da quello che vende l'agenzia fotografica che detiene i diritti in rappresentanza del museo. Se l'utilizzo delle immagini per scopi privati o per didattica o ricerca può essere lecito (a parere di chi scrive), non è però indicato utilizzare queste immagini per usi commerciali o anche

³¹ Una lista con breve descrizione di questi soggetti di mercato si trova in: <http://www.ipse.com/agefoto.html>.

³² http://commons.wikimedia.org/wiki/Pagina_principale.

³³ http://it.wikipedia.org/wiki/Licenza_libera.

solo per l'inserimento in poster o materiali a promozione di mostre o eventi pubblici non gratuiti o in pubblicazioni scientifiche che vengono immesse nel mercato editoriale.

Il nuovo decreto ArtBonus e la liberalizzazione dello scatto fotografico

Anche nel digitale, come accadeva nell'analogico, la riproduzione di un'opera d'arte va affrontata sotto un duplice punto di vista, come del resto si evince dal recente disposto normativo, noto come decreto ArtBonus e Turismo (approvato il 28 luglio 2014), in modifica all'art. 108 del Codice vigente in materia³⁴, che pone due aperture interessanti. La prima nel comma 3. dell'art. 12 del nuovo decreto ribadisce, anche per i soggetti privati, che non vi deve essere scopo di lucro, nemmeno indiretto, specificando che «Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti *pubblici o privati* per finalità di valorizzazione purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente»³⁵.

La seconda interessante apertura è contenuta nel comma 3bis che di fatto si presenta come un'eccezione allineata in qualche modo al mondo della norma sul diritto d'autore in quanto stabilisce libertà di riproduzione e divulgazione delle immagini dei beni culturali per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto.

Prima del decreto ArtBonus la possibilità di effettuare in Italia la riproduzione in loco (fotografie o video), da parte di un privato cittadino per usi personali o da parte di altri soggetti per usi commerciali, era azione soggetta ad autorizzazione. Nella relazione di accompagnamento al decreto le giustificazioni a queste aperture appaiono interessanti³⁶:

Le disposizioni del comma 3 apportano modifiche necessarie ed urgenti ad alcune norme del codice dei beni culturali e del paesaggio, allo scopo di introdurre specifiche ipotesi di liberalizzazione in materia di licensing dei beni culturali. La disciplina attualmente vigente (articoli da 106 a 109 del codice) prevede, infatti, che qualunque riproduzione dell'immagine di un bene culturale appartenente a un soggetto pubblico, con qualunque mezzo, in qualunque contesto e per qualunque fine effettuata, debba sempre essere autorizzata. Fermo restando l'indefettibile obbligo di munirsi di autorizzazione, l'articolo 108, comma 3, del codice prevede alcune limitate

³⁴ d.lgs. n. 42/2004, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

³⁵ In corsivo le parole e frasi aggiunte dal nuovo decreto ArtBonus, che ribadiscono il concetto di finalità non a scopo di lucro anche da parte di soggetti privati.

³⁶ http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0021780#RL.

ipotesi in cui non è dovuto il canone per la riproduzione. Si tratta di un impianto normativo non più attuale, in particolare con riguardo alle esigenze derivanti dalla circolazione dei contenuti sulla rete internet. Per altro verso, l'imposizione di un rigido sistema di restrizioni alla circolazione delle immagini di beni culturali, ove effettuate per scopi non lucrativi (e, in particolare, per finalità di studio o di creazione artistica o letteraria), appare non pienamente rispondente al dettato costituzionale che, da un lato, pone a carico della Repubblica il compito di promuovere la cultura (articolo 9, primo comma, della Costituzione) e, dall'altro, sancisce il diritto alla libera manifestazione del pensiero. L'eccessiva rigidità e difficile applicabilità di tale normativa ha dato luogo di recente a dubbi e difficoltà applicative notevoli, che la proposta normativa mira a sciogliere.

Il duplice punto di vista è richiamato dal decreto ArtBonus nelle due linee contenute nell'art. 12 comma 3bis in modifica all'art. 108 del Codice tuttora vigente:

Sono libere, al fine dell'esecuzione dei dovuti controlli, le seguenti attività, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

- 1) la riproduzione di beni culturali - diversi dai beni bibliografici e archivistici³⁷ - attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi;
- 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto.

La relazione al decreto illustra che

alla lettera b), l'introduzione del nuovo comma 3-bis del medesimo articolo 108, che prevede la completa liberalizzazione – con esonero anche dall'obbligo di autorizzazione – di una serie di attività, a condizione che siano attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Tali attività consistono, in particolare, nella riproduzione di beni culturali che non comporti potenziali interferenze con le esigenze di tutela (ossia quella riproduzione che si può attuare senza contatto fisico con il bene e senza l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi), nonché la divulgazione dell'immagine del bene, legittimamente detenuta, in modo tale da non poter essere ulteriormente riprodotta dal destinatario della attività divulgativa se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.

³⁷ Questa modifica è stata richiesta da un emendamento sottoscritto da più senatori per escludere dal novero dei beni culturali "riproducibili" senza autorizzazione sia i documenti archivistici sia i manoscritti o i libri antichi e di pregio. Vedasi contenuto dell'emendamento in <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/44672_testi.htm>: «Al comma 3, lettera b) capoverso 3-bis, numero 1), dopo le parole: beni culturali aggiungere le seguenti: diversi dai beni bibliografici e archivistici».

La notizia della liberalizzazione dello scatto fotografico nei musei è stata accolta con grande entusiasmo dalle comunità sociali che ruotano attorno ai dispositivi mobili. In particolare Instagramers Italia, la community italiana degli appassionati di Instagram,³⁸ applicazione per iPhone, Android e Windows Phone, comunità che vanta oltre 150 milioni di utenti nel mondo. In effetti la stessa relazione di accompagnamento precisa che

si consente la libera pubblicazione, ad esempio su blog o social network, di fotografie che riproducano beni culturali, tutte le volte in cui ciò avvenga senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Già oggi tale pubblicazione dovrebbe essere acconsentita dall'amministrazione senza corrispettivo, poiché sostanzialmente riconducibile alle formule dell'uso personale o dei motivi di studio, di cui al vigente articolo 108, comma 3, di cui la nuova disposizione si limita sostanzialmente a chiarire la portata, offrendo un'interpretazione costituzionalmente orientata del dato normativo vigente. L'immagine divulgata, in quanto a bassa risoluzione, potrà difficilmente essere usata da terzi per fini di lucro. In ogni caso, peraltro, i terzi eventualmente interessati all'uso dell'immagine stessa per fini di lucro non sono in alcun modo esonerati dal pagamento del canone. Essi, quindi, ove intendessero sfruttare commercialmente l'immagine reperita in rete dovrebbero chiedere la concessione e versare il corrispettivo dovuto, non diversamente da quanto già oggi avviene nel caso in cui un imprenditore intenda avvalersi per fini di lucro dell'immagine di un bene culturale pubblicata – ad esempio – in una guida turistica o in un catalogo d'arte.

Di diverso avviso Mario Fantacci, guida turistica fiorentina, che vede i visitatori trasformati in una «banda di saccheggiatori d'immagini», come riferito sul *Il fatto*, chiedendosi se è questa la cultura che vogliamo promuovere. Per la Soprintendente speciale per il patrimonio storico e il polo museale fiorentino, Cristina Acidini, che rivendica la paternità della liberalizzazione, fare le foto nei musei è invece «un diritto giustamente sancito»³⁹.

«Con questo decreto, finalmente la classe politica e gli addetti ai lavori prestano attenzione alla riproduzione dei beni culturali, ovvero alla fotografia. Quest'ultima viene ammessa come strumento di studio e ricerca, ma soprattutto come mezzo spontaneo e immediato per divulgare il patrimonio culturale italiano»⁴⁰.

³⁸ Instagramers Italia fa parte della community mondiale di Instagramers, fondata da Philippe Gonzalez nel gennaio 2011 a Madrid. I gruppi di Instagramers nel mondo sono circa 300 e in continua crescita. Dal 17 Marzo 2013 Instagramers Italia è un'associazione nazionale senza scopo di lucro, finalizzata alla conoscenza e diffusione di Instagram e della mobile photography attraverso eventi e challenge.

³⁹ Max Brod, *Musei, addio al divieto delle foto a statue e quadri. E scatta il selfie-mania*, «Il fatto quotidiano», 21 giugno 2014, <<http://tv.ilfattoquotidiano.it/2014/06/21/musei-addio-al-divieto-delle-foto-a-stature-e-quadri-e-scatta-selfie-mania/285509/>>.

⁴⁰ Annarita Di Pace, *Foto libere nei musei il decreto legislativo ArtBonus su Instagram*, visibile sul sito Instagram Italia, <<http://instagramersitalia.it/foto-libere-nei-musei-il-decreto-legislativo-artbonus/>>.

Si tratta di un pacchetto di norme che il settore dei beni culturali attendeva da almeno un ventennio. La liberalizzazione dello scatto fotografico nei musei è ora possibile con qualsiasi dispositivo elettronico privo di flash, cavalletto o stativo e nel rispetto delle persone in sala. La foto deve però essere utilizzata per fini non di lucro e in tal caso può essere condivisa sulle reti sociali.

Ma attenzione, la norma è circoscritta al nostro Paese. In musei di altri Paesi o collezioni private va sempre indagato se e come è regolamentata la possibilità di effettuare riproduzioni delle opere. Nei siti Web di musei e gallerie sono presenti informazioni e note di copyright.

Riproduzioni libere per fruizioni non a scopo di lucro: tra licenze aperte e policy open

Come si diceva all'inizio vi sono istituzioni che hanno aderito a progetti di ampio respiro con l'adozione di policy aperte che prevedono l'uso di licenze aperte dedicate alle opere d'arte.

La licenza *copyleft* francese Licence Art Libre (LAL) - in inglese Free Art License (FAL) e in italiano Licenza Arte Libera⁴¹ - creata nel luglio del 2000 è la prima licenza libera dedicata alle opere d'arte che permette di copiare, diffondere e tra-



Illustration – Concert of Cats - Repository of arts, literature, commerce, manufactures, fashions and politics, circa 1817

sformare liberamente le opere rispettando i diritti dell'autore originario. Per le opere d'arte anche le licenze del gruppo Creative Commons⁴², adatte per i contenuti, sono presenti in varie policy di siti Web di musei o repository di istituzioni culturali, come per esempio l'Archivio Ackermann⁴³.

Da qualche anno Google sta collaborando con centinaia di musei, istituzioni culturali e archivi - tra i quali il Metropolitan di New York, la

⁴¹ Licenza arte libera, sul sito Copyleft Attitude. Licence Art libre, <<http://artlibre.org/licence/lal/it/>>. La traduzione in italiano è a cura di Simone Aliprandi.

⁴² <<http://www.creativecommons.it/Licenze/>>. Per una descrizione sintetica sulle licenze Creative Commons si rimanda a: Antonella De Robbio, *Creative Commons compie 10 anni, «Il Bo»*, 17 dicembre 2012, <<http://www.unipd.it/ilbo/content/creative-commons-compie-10-anni>>.

⁴³ *Repository of arts, literature, commerce, manufactures, fashions, and politics*, periodico britannico pubblicato dal 1809-1829 da Rudolph Ackermann e digitalizzato con tutte le immagini dell'epoca, vedi <<http://www.regencyhistory.net/2013/03/ackermanns-repository.htm>> e confluito in Internet Archive <<https://archive.org/details/repositoryofarts109acke>>.

Tate Gallery di Londra, gli Uffizi di Firenze e i Capitolini di Roma - per rendere disponibili e accessibili online i tesori culturali del mondo con il progetto virtuale Cultural Institute⁴⁴. A oggi, il gigante californiano ha arruolato 151 musei ed espone online oltre 32.000 opere. Open Gallery⁴⁵ è il portale che offre strumenti utili a caricare immagini, confrontare similarità tra immagini, costruire library di immagini personalizzate, creare mostre e percorsi virtuali. Si tratta di un progetto che tramite funzioni di navigazione tra collezioni e link tra immagini per l'utente finale, consente al settore culturale di portare online sempre più contenuti del variegato patrimonio culturale.

Google Cultural Institute comprende per ora tre progetti:

- Art Project⁴⁶ è una collaborazione tra Google e oltre 250 istituti, musei grandi e piccoli, classici e moderni, di fama mondiale e radicati a livello locale da oltre 40 Paesi. Decine di migliaia di opere d'arte di oltre 6.000 artisti sono online. Ciò ha richiesto la selezione di immagini ad altissima risoluzione di famose opere d'arte, nonché la raccolta di oltre trentamila altre immagini. Ha incluso anche lo sviluppo di tour a 360° di singole gallerie utilizzando la tecnologia "per interni" di *Street View*. Oggi sono disponibili più di 45.000 oggetti che vanno dai dipinti su tela alle sculture e agli oggetti di arredamento visualizzabili in alta risoluzione. Alcuni dipinti sono disponibili in formato gigapixel, che permette di eseguire lo zoom a livello della pennellata per esaminare dettagli. Le immagini di *Street View* ora riguardano oltre 60 musei e altri sono in arrivo⁴⁷.
- Momenti storici⁴⁸: esplora mostre online sui momenti storici più significativi. Ciascuna mostra racconta una storia con documenti, foto, video e, in alcuni casi, testimonianze dirette di chi ha vissuto quei momenti.
- World Wonders Project⁴⁹ è rivolto a insegnanti di storia e geografia della scuola primaria e secondaria, i quali possono trovare e scaricare pacchetti con materiali da utilizzare in classe, su argomenti specifici⁵⁰, ad esempio programmi per le lezioni, presentazioni e fogli di lavoro per gli studenti. Il contenuto è stato progettato per fornire flessibilità per gli insegnanti di tutto il mondo con vari formati e livelli di curriculum.

⁴⁴ <<http://www.google.com/culturalinstitute/about/>>. Il video del progetto spiega in dettaglio come funziona il portale: <<http://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/charlotte-strachen/NgHLOkenkD1xbw?hl=it>>.

⁴⁵ <http://www.google.com/opengallery>.

⁴⁶ <http://www.google.com/culturalinstitute/about/artproject/>.

⁴⁷ Uno speciale "trolley" di Street View ha scattato immagini a 360° degli interni di gallerie selezionate per poi unirle allo scopo di consentire un'esplorazione continuativa di oltre 385 sale all'interno dei musei. Gli interni delle gallerie possono inoltre essere esplorati direttamente da Street View in Google Maps.

⁴⁸ <http://www.google.com/culturalinstitute/project/historic-moments?hl=it>.

⁴⁹ <http://www.google.com/culturalinstitute/project/world-wonders?hl=it>.

⁵⁰ Esempi di argomenti: Memoriale della pace di Hiroshima, Il Rinascimento italiano, Pompei, ecoturismo ...

A seguito del progetto Google diversi sono stati i musei che hanno cominciato a liberalizzare le loro politiche sulle immagini delle opere d'arte. A Washington la National Gallery ha reso disponibili circa 25.000 pezzi delle sue collezioni, mentre la Smithsonian si prepara a rendere disponibili 14 milioni di pezzi, pari a un 10% del suo patrimonio che conta 137 milioni di opere. Il museo di Londra invece ha puntato a un'apertura assai più prudente rendendo disponibili solo 2.500 immagini e solo per scopi accademici.

Decisamente interessante la nuova strategia del Rijksmuseum, il museo nazionale olandese, che è stato tra i primi a cambiare le proprie politiche scostandosi decisamente da quelle seguite finora dai grandi musei del mondo. L'idea è stata quella di creare una sezione interattiva, il Rijksstudio⁵¹, che consente di accedere gratuitamente a oltre 125.000 immagini ad alta definizione di opere d'arte, con un incremento previsto di circa 40.000 all'anno, fino a coprire l'intera collezione di un milione di pezzi. Oltre alla possibilità di accesso è possibile (previa registrazione) scaricare le immagini e condividerle sui social network, ma la sezione mette a disposizione strumenti utili a modificare le immagini, isolandone o ritagliandone parti, disegnando o cambiando i colori, al fine di creare immagini derivate creative. «Con Internet, è estremamente difficile controllare l'uso dell'immagine» spiega il direttore Taco Dibbits «Perciò, secondo noi, è meglio che qualcuno usi una buona riproduzione fatta da noi che una cattiva rubacchiata chissà dove»⁵². Nel settore interattivo del sito è presente una sotto-sezione che vende immagini a definizione più alta per scopi commerciali o professionali, per esempio per l'inserimento in calendari, cartoline, poster, biglietti d'auguri, magliette o qualsiasi altro oggetto che poi può essere venduto.

Un interessante progetto che guarda all'open access è Open Access for Scholarly Content (OASC)⁵³ nato su iniziativa del Metropolitan Museum of Art. La nuova policy del Metropolitan consente di accedere alle immagini d'arte delle collezioni che il museo ritiene essere di dominio pubblico e che sono prive di restrizioni conosciute⁵⁴. Thomas P. Campbell, direttore e CEO del museo di New York, ha annunciato che «con questa nuova politica di accesso aperto, ci uniamo a una serie di musei che forniscono libero accesso alle immagini d'arte che sono di pubblico dominio. Sono felice che la tecnologia digitale possa aprire le porte a questa raccolta d'immagini che sono nella nostra collezione». Le immagini identificabili tramite l'etichetta OASC sono oltre 400.000, ma il numero è destinato a crescere. Tutte le immagini digitali di opere di pubblico dominio sono disponibili ad alta

⁵¹ <https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/instructions>.

⁵² Intervista al direttore Taco Dibbits, Rijksstudio Digital Innovation Think Tank, <<https://www.youtube.com/watch?v=5MzgijfLV-E>>.

⁵³ Per FAQ su OACS si rimanda al blog dell'IFLA <<http://blogs.ifla.org/acd/2014/05/26/frequently-asked-questions-open-access-for-scholarly-content-oasc/>>.

⁵⁴ www.metmuseum.org/collections.

risoluzione e possono essere liberamente fruibili e scaricabili per scopi non commerciali da studenti, educatori, ricercatori, curatori, accademici, realizzatori di documentari non commerciali e altri soggetti coinvolti in lavori scolastici o culturali. È possibile anche includere le immagini in pubblicazioni scientifiche o scolastiche, realizzate su qualsiasi media, senza né permessi né pagamenti aggiuntivi. Alcune delle opere possedute dal museo non sono disponibili come OASC per varie ragioni: l'opera è ancora sotto copyright, o lo status del copyright non è chiaro, o presenta questioni di privacy o di pubblicità, o nei casi in cui l'opera sia di proprietà di una persona o di un ente, o se presenta restrizioni da parte dell'artista, del donatore, o altri soggetti, o qualora sussista la mancanza di una immagine digitale di qualità adeguata.

In precedenza il Metropolitan forniva le immagini su richiesta, dietro pagamento e con autorizzazione soggetta comunque ad alcune regole. Con questo cambio di rotta il Metropolitan rinuncia alle entrate derivanti dalla vendita delle immagini, oltre al controllo sulle proprie risorse che in precedenza avveniva tramite il rilascio di autorizzazioni. La nuova iniziativa, che si fonda su una posizione di principio, fornisce un beneficio collettivo seguendo la strada già tracciata da altri musei di fama mondiale, come il Getty di Los Angeles, il Rijksmuseum di Amsterdam e il National Museum di Washington, che hanno digitalizzato decine di migliaia di capolavori.

Ancor prima, nel 2008, la Library of Congress aveva lanciato il progetto The Commons⁵⁵ su Flickr For the Common Good: The Library of Congress Flickr Pilot Project il cui obiettivo principale, come dichiarato nella home del progetto, è condividere tesori nascosti provenienti dagli archivi fotografici pubblici nel mondo di biblioteche, archivi e musei. Ci sono decine di istituzioni prestigiose che aderiscono a The Commons⁵⁶: oltre alla Library of Congress che ne è il promotore, gli archivi australiani, il museo nazionale danese e la British Library. Le note di copyright⁵⁷, differenziate a seconda dei casi, compaiono entro il record nel catalogo della biblioteca. Il catalogo OPAC della LC presenta pertanto differenti note nel record bibliografico⁵⁸: una nota che dichiara che le immagini di quella collezione sono considerate di pubblico dominio in quanto i diritti si sono estinti, o una nota che specifica se il detentore dei diritti ha provveduto egli stesso a mettere nel pubblico dominio la sua foto. Altre note possono specificare lo stato dei diritti incerti, laddove non si conoscono restrizioni, o ancora note sullo stato dei diritti per donazioni dove il donatore pone condizioni particolari. Per i casi incerti si suggerisce di rivolgersi all'ufficio per avere informazioni più precise su come e chi contattare per ottenere eventuali permessi.

⁵⁵ http://www.loc.gov/rr/print/flickr_pilot.html.

⁵⁶ <https://www.flickr.com/commons/institutions/>.

⁵⁷ http://www.loc.gov/rr/print/195_copr.html#noknown.

⁵⁸ http://www.loc.gov/rr/print/195_copr.html#statements.

Laddove lo stato dei diritti sia incerto la nota dichiara che «non si conoscono restrizioni sulla pubblicazione», il che significa che la biblioteca è inconsapevole di eventuali restrizioni all'uso delle immagini e questo generalmente per due ragioni. La prima nel caso di un copyright che non è più stato rinnovato (negli Stati Uniti fino al 1998 vi era la possibilità di registrare le opere che si volevano tutelare in termini di copyright presso il registro delle opere al U.S. Copyright Office).



[How to obtain copies of this item](#)

TITLE: Dwight D. Eisenhower: three-quarter length portrait, seated. (see neg.) / Fabian Bachrach

CALL NUMBER: PRES FILE Eisenhower, Dwight -Photo -Three quarters -seated (P&P)

REPRODUCTION NUMBER: LC-USZ62-101631 (b&w film copy neg.)
No known restrictions on publication. [No renewal in Copyright office.](#)

MEDIUM: 1 photographic print.

CREATED/PUBLISHED: c1952

La seconda ragione è nel caso in cui l'immagine provenga da una collezione a cavallo tra il XIX e il XX secolo laddove non vi sia alcuna prova che esistano titolari di diritti in quanto:

- non vi sono marcature o altre indicazioni di copyright sulle immagini che ne indichino in qualche modo diritti di proprietà o eventuali restrizioni
- non è presente registrazione pregressa all'U.S. Copyright Office
- l'ufficio acquisizioni dei lavori a stampa per la collezione non contiene informazioni su eventuali restrizioni

Le immagini della collezione sono state utilizzate e pubblicate estesamente senza che nessuno ne abbia rivendicato i diritti. Ciò non significa comunque che l'immagine sia di dominio pubblico, ma indica soltanto che non è stata trovata nessuna prova che richieda l'applicazione di restrizioni.

REPRODUCTION NUMBER: LC-USZ62-20906 (b&w film copy neg.)
[No known restrictions on reproduction.](#)

MEDIUM: 1 photographic print.

CREATED/PUBLISHED: 1902.

CREATOR:
[Johnston, Frances Benjamin, 1864-1952, photographer.](#)

NOTES:
Title and other information transcribed from caption card and item.
Frances Benjamin Johnston Collection (Library of Congress).

La divulgazione della riproduzione digitale soggetta a diritti

Laddove non vi siano liberalizzazioni, l'autorizzazione stabilirà anche le regole di comportamento e i vincoli in merito alle modalità di ripresa in loco dell'opera stessa, che non deve in alcun modo essere danneggiata dalle riprese. In altri termini eseguire riprese fotografiche professionali di beni culturali di proprietà dello Stato e/o che siano stati dichiarati di interesse culturale è in certi casi un'operazione che richiede il rilascio di un'esplicita autorizzazione, ed in alcuni casi il pagamento di alcuni "canoni", come si legge sul sito dell'Associazione nazionale fotografi professionisti Tau Visual⁵⁹. Secondo l'Associazione nazionale fotografi «Quando il bene è una proprietà privata che NON sia stata dichiarata di interesse culturale, la disponibilità ad eseguire le riprese resta a discrezione del "padrone" del bene». Secondo questa interpretazione sembrerebbe quasi più sicuro usare un'immagine di un'opera che ricade nel pubblico dominio, catturata dalla rete e con qualche licenza aperta rilasciata da un qualsiasi improvvisato fotografo, dal momento che non si tratta di bene culturale rientrante nella tutela dei beni culturali.

Alcune collezioni private, se interpellate, non negano l'autorizzazione anche per usi editoriali.

Senza dover necessariamente recarsi personalmente in loco, è possibile richiedere la riproduzione dell'opera a chi ne detiene il possesso, il museo o la collezione privata, o a chi ne ha la rappresentanza, specificando nella domanda motivazioni e scopo d'uso. Finora abbiamo parlato di liberalizzazione degli scatti nei musei italiani, ma tale apertura si riferisce appunto ad usi non commerciali.

Le autorizzazioni concesse per la divulgazione stabiliscono come usare la riproduzione del bene custodito. Nella maggior parte dei casi le autorizzazioni richiedono un pagamento anticipato e stabilito da tariffario differenziato per azioni che si vogliono fare. Azioni che si riconducono a diritti diversi: pubblicazione, diffusione a stampa o su Web, distribuzione in un Paese o in più Paesi, lingua dell'opera che conterrà l'immagine. Differenze di prezzo sono determinate da varie condizioni come l'inserimento dell'immagine in un volume (nel testo o in copertina), o immagine usata per la stampa di poster, o per la redazione di volantini e manifesti per mostre o eventi, striscioni ecc. La tariffa solitamente è differenziata per numero di copie (esemplari dell'edizione del libro, numero di manifesti o volantini), per ampiezza di distribuzione su territorio (nazionale o se la pubblicazione viene diffusa in più paesi o in tutto il mondo). A seconda delle dimensioni, per esempio un poster costa maggiormente se è posto all'esterno di un edificio o se l'immagine viene per esempio posta su mezzi di trasporto pubblici. Altra condizione che differenzia il costo dell'uso dell'immagine è se l'oggetto che si crea (libro, poster, manifesto, brochure...) è gratuito o a scopo di lucro, se entra in circuito commerciale (vendita del libro, mostra con accesso a pagamento ...).

⁵⁹ http://www.fotografi.org/arte_musei_beni_culturali.htm.

Inoltre la tariffa può variare a seconda della dimensione dell'immagine che si vuole usare, o ancora a seconda del formato tecnico del file che si richiede.

Si tratta di un servizio di vendita complesso sorto a seguito di norme o regolamenti nati "per fare cassa" e che variano da Paese a Paese, laddove esistono norme nazionali (solitamente quelle emanate dal Ministero dei beni culturali per la tutela dei beni culturali e ambientali) o anche servizi regolati autonomamente nei singoli regolamenti di musei o istituzioni culturali. In Italia la prima norma regolamentare in materia, nota come legge Ronchey, risale a venti anni fa e, introducendo la gestione privata dei servizi aggiuntivi nei musei italiani, avrebbe dovuto garantire il parziale autofinanziamento del patrimonio storico e artistico⁶⁰.



Crediti: Foto Scala, Firenze - su concessione Ministero beni e attività culturali; **Codice:** 0105299; **Artista:** Botticelli, Sandro (1445-1510); **Titolo:** Nascita di Venere; **Ubicazione:** Galleria degli Uffizi; **Città:** Firenze; **Paese:** Italia; **Periodo/Stile:** Rinascimento pieno; **Genere:** Pittura; **Note:** Tempera su tela, cm. 172,5 x 278,5.

⁶⁰ d.m., Ministero per i beni culturali e ambientali, n. 171/1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1994. *Regolamento recante determinazione di indirizzi, criteri e modalità per la gestione del servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo, dei servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario, nonché dei servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale presso i musei, le gallerie, gli scavi archeologici, le biblioteche e gli archivi di Stato e gli altri istituti dello Stato consegnatari di beni culturali.*

Utile guida alla legge Ronchey, e in particolare all' articolo 4, è il volume *L'Italia dei nuovi musei*, a cura del Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma: Palombi Editori, 1994.

Poiché il servizio che gestisce i diritti di riproduzione, rilascio di autorizzazioni e conseguente tariffazione, fatturazione ecc... può essere complesso e costoso in quanto richiede risorse dedicate, i musei e le istituzioni culturali delegano la gestione dei permessi e del pagamento dei diritti di uso ad agenzie terze che li rappresentano nei diversi Paesi, solitamente agenzie fotografiche che si occupano degli aspetti correlati ai diritti. Per esempio la Alte Pinakothek, museo d'arte tedesco situato nella Kunstareal di Monaco di Baviera, una delle più antiche e ricche gallerie del mondo, delega la gestione dei diritti per le riproduzioni digitali delle opere che custodisce alla BPK Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte⁶¹. L'agenzia BPK ha dato concessione per la rappresentanza legale in Italia all'Archivio fotografico Scala di Milano⁶², concessionario anche dei musei italiani, agente esclusivo mondiale per il MOMA di New York, oltre a rappresentare una decina di grandi musei statunitensi tramite Art Resource⁶³. Art Resource è il più grande archivio di fotografia di opere d'arte del mondo, con più di un milione di immagini d'arte ricercabili, provenienti dalle principali fonti e agenzie concessionarie autorizzate al rilascio delle licenze e alla gestione dei diritti di riproduzione.

I contratti proposti dalle agenzie fotografiche prevedono una serie di vincoli e limitazioni ai quali va posta grande attenzione. Solitamente si sottoscrive un contratto con queste agenzie per scopi commerciali, pubblicitari o per ottenere una licenza d'uso per attività editoriali quando non sia possibile reperire immagini liberamente utilizzabili anche per scopo di lucro.

Tutte le clausole di un contratto di questo tipo si ritengono accettate nel momento della fatturazione che equivale a un consenso scritto.

La consegna dei file con le immagini non costituisce cessione dei diritti, ma comprende un solo e unico utilizzo, in via non esclusiva, per un periodo limitato. Viene richiesta la distruzione del file. Il cliente (nel caso l'editore o l'university press) non può duplicare l'immagine per altri scopi, né venderla, né prestarla, né tantomeno diffonderla in rete, nemmeno via intranet in una piattaforma chiusa, anche se la duplicazione dovesse essere distribuita gratuitamente. Un uso illecito può compor-

⁶¹ BPK è una delle più grandi agenzie fotografiche nel campo culturale e comprende 12 milioni di immagini provenienti da tutti i settori di arte, cultura e storia. Si occupa dei diritti di riproduzione delle licenze per uso editoriale e commerciale delle immagini di opere d'arte contenute nella banca dati, fornisce consulenza personalizzata e servizio di ricerca. Le immagini rappresentano le cinque istituzioni museali tedesche più importanti, ma anche fotografi, musei e biblioteche di tutto il mondo. Collaborazioni esclusive includono la Réunion des musées nationaux di Parigi, il British Museum di Londra e il Metropolitan Museum di New York, tra gli altri, <http://bpkgate.picturemaxx.com/webgate_cms/>.

⁶² L'Archivio Scala fa capo a Scala Group, società con sede a Firenze, specializzata nel design e nella produzione di contenuti editoriali e audiovisivi. Erede dell'archivio fondato nel 1953 dallo storico dell'arte Roberto Longhi, oggi l'Archivio Scala ospita 150.000 immagini di opere d'arte di tutte le epoche e i paesi, < <http://www.scalarchives.it/>>.

⁶³ http://www.artres.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=ARTHO1_4_VForm&Flash=1&FRM>AboutUs_MainMenuContent:ARTHO1_6.

tare multe salatissime (fatturazione al prezzo dei diritti mondiali corrispondenti a un uso abusivo e moltiplicato per x volte) o a richieste di risarcimento danni anche ingenti. Nel caso di edizioni a stampa, il diritto di pubblicare l'immagine – su un punto preciso dell'opera (copertina, pagina interna ...) – vale per il numero esatto di esemplari di quella edizione; riedizioni o ristampe necessitano di nuova autorizzazione e nuovo pagamento. Se l'immagine è usata in più punti della pubblicazione il pagamento è proporzionale. È vietato ogni remix, o manipolazione dell'immagine, come la modifica di didascalie o note di copyright o crediti. Se l'immagine è inserita in una pubblicazione a stampa si richiede di inviare una copia omaggio all'Agenzia fotografica e una al museo proprietario dell'opera riprodotta.

Il diritto di riprodurre le immagini in rete è concesso in modo non esclusivo, per una sola volta e su un singolo prodotto, a bassa risoluzione. L'immagine posta in una pagina Web dovrà riportare il credito e una nota di copyright del tipo: "Questa immagine è protetta da copyright, è da usare solo come riferimento. Scarico, riproduzione, copia, pubblicazione o distribuzione sono vietati".

Un aspetto non trascurabile è legato alla responsabilità su eventuali violazioni di diritti d'autore che di norma l'agenzia non si assume se non limitatamente a garantire i diritti non esclusivi di riproduzione del fotografo. È evidente ancora una volta come la duplice natura delle riproduzioni fotografiche riconduca sempre alla necessità di una valutazione sul fronte del diritto d'autore da una parte (artista ed eredi) e sul fronte dei diritti di riproduzione dall'altra (fotografo o possessore del bene o rappresentante legale). In altri termini l'agenzia risponde per i diritti meramente fotografici correlati all'oggetto foto, ma non dei diritti eventuali gravanti sul contenuto della foto stessa. Ovviamente nel caso di riproduzioni di opere di pubblico dominio il problema non si pone, e tantomeno per il diritto di possesso qualora sia lo stesso museo a dare in concessione all'agenzia la gestione dei diritti. Ma se l'immagine è una stampa che riproduce un'opera anche di pubblico dominio, ma con altri soggetti aventi diritto come un disegnatore o incisore, che magari non sono morti da più di settant'anni, occorre ottenere un'autorizzazione che va richiesta alla SIAE sezione OLAF o alla Fondazione dell'artista in quanto vi possono essere degli eredi. L'agenzia solitamente non risponde nemmeno di soggetti terzi aventi diritto sulle immagini, artisti, musei proprietari, personaggi, cose o marchi eventualmente fotografati.

Curioso a riguardo il caso del fotografo statunitense Charles M. Gentile, che per anni aveva creato e venduto manifesti artistici di scene di Cleveland, Ohio. Il caso confina tra il copyright, gestione dei diritti nella fotografia e tutela di marchi negli edifici dei beni culturali. Nel 1995 fece un manifesto che riprendeva la costruzione – una piramide di vetro – dell'architetto Ieoh Ming Pei⁶⁴. La foto, molto suggestiva, riprendeva il nuovo Rock and Roll Hall of Fame and Museum di Cleveland⁶⁵, museo dedicato alla memoria degli artisti del mondo della musica rock and roll. I giochi di

⁶⁴ Lo stesso architetto della piramide costruita di fronte al Louvre di Parigi.

⁶⁵ <http://www.rockhall.com/>.

luce entro la piramide creavano effetti speciali grazie allo spettro dei colori che si estendeva fino a raggiungere il tramonto sullo sfondo del lago Eire. Gentile stampò i poster e li mise in vendita a 25 dollari ai negozi della zona di Cleveland attorno al nuovo museo. L'edificio però era stato registrato come marchio e il fotografo fu citato in giudizio dal museo per violazione del marchio⁶⁶.

Sono migliaia gli edifici storici registrati come brevetto nel mondo⁶⁷. Una prassi contrapposta a iniziative internazionali quali Wiki Loves Monuments⁶⁸ nata nel 2010 come concorso fotografico internazionale e che coinvolge cittadini di tutto il mondo nel documentare il patrimonio culturale. Wiki Loves Monuments, che ha il sostegno di organizzazioni internazionali tra le quali il Consiglio d'Europa, la Commissione Europea, Europea, Europa Nostra e Open Images, prevede di caricare le immagini ottenute su Wikimedia Commons dotandole di licenza libera. In Italia dal 2012 Wikimedia Italia si occupa della gestione degli aspetti organizzativi e legali dell'iniziativa coinvolgendo anche le soprintendenze ai Beni culturali.

Licenze Royalty-Free (RF) e licenze Right Management (RM)

La vasta gamma di liberalizzazioni sorte grazie a politiche più o meno aperte adottate da musei e istituzioni nel mondo o seguite alla nascita di iniziative open a largo respiro vedono l'affermarsi di licenze a vari gradi di apertura. Numerosi sono ormai i soggetti pubblici e privati del settore culturale che prevedono sostanzialmente libertà di usi per scopi non di lucro e a fini di ricerca, didattica, studio, o motivi personali, anche consentendo libera condivisione entro le reti sociali delle immagini a bassa o media risoluzione. Questo approccio segna indubbiamente una rivoluzione culturale di grande impatto che però richiede una maggiore consapevolezza negli usi di immagini per scopi diversi.

Anche in ambito didattico o scientifico-accademico esistono banche dati di immagini che prevedono usi prettamente per fini di insegnamento o accademici di studio e ricerca.

La biblioteca digitale ARTstor⁶⁹ per esempio rende accessibili più di un milione e trecentomila immagini nei campi dell'arte, dell'architettura, degli studi umanistici e delle scienze provenienti da prestigiosi musei, archivi fotografici, fotografi professionisti, ricercatori

⁶⁶ I documenti che riguardano la causa sono reperibili agli indirizzi:
<http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iptf/exhibits/1999021901_134f3d749.html>,
<http://www.leagle.com/decision/199982671FSupp2d755_1745>.

Per approfondimenti sul caso legale si rimanda al saggio di Andrew T. Spence, *When a Landmark Cannot Serve as a Trademark. Trademark Protection for Building Designs in Light of Rock and Roll Hall of Fame and Museum, Inc. v. Gentile Productions*, <<https://law.wustl.edu/journal/2/p517spence.pdf>>.

⁶⁷ <http://photosecrets.com/buildings-to-avoid>.

⁶⁸ Wiki Loves Monuments è un modo per conoscere e far conoscere, attraverso le immagini, il patrimonio culturale italiano e invitare alla consapevolezza della sua ricchezza e alla necessità della sua conservazione. All'iniziativa hanno aderito importanti organizzazioni che si occupano della riscoperta dei beni e della tutela del territorio, <www.wikilovesmonuments.org>.

⁶⁹ <http://www.artstor.org/index.shtml>.

e artisti. Fondata da The Andrew W. Mellon Foundation nel 2001, ARTstor è un'organizzazione indipendente senza fini di lucro, dal 2003 e dal luglio 2004 è un servizio che fornisce sofisticati spazi di lavoro e strumenti online. Sono oltre 1400 le istituzioni educative e i musei in 45 Paesi del mondo che conducono il loro insegnamento, le loro ricerche e i loro studi accademici avendo sottoscritto una licenza per l'accesso alle immagini ad alta risoluzione messe a disposizione da musei e istituzioni che collaborano alla rete di ARTstore. Sebbene le condizioni e i termini di licenza di ARTstor non permettano un uso delle immagini per fini commerciali⁷⁰, da qualche anno le immagini ad alta risoluzione sono disponibili gratuitamente agli abbonati e possono essere usate specificamente per pubblicazioni tramite la funzione IAP (Images for Academic Publishing). Le condizioni di utilizzo variano a seconda del museo che fornisce l'immagine: in pratica, una volta individuata l'immagine accompagnata dalla sigla IAP, si clicca sulla sigla e per procedere con il download si deve acconsentire alle condizioni dettagliatamente elencate nel pop up⁷¹. Da qualche anno anche le agenzie fotografiche commerciali hanno iniziato a mettere a disposizione portali per scopi didattici per insegnanti e studenti. PhotolibRARY Educational dei fratelli Alinari offre oltre 167.000 immagini accessibili gratuitamente tramite un catalogo digitale on-line per scopi di documentazione, ricerca e studio per singoli utenti, con possibilità di attivare multiutenze personalizzate per enti, istituti e università che vogliono mettere a disposizione del proprio personale e dei propri studenti la PhotolibRARY Educational⁷².

Sicuramente un'agenzia pubblicitaria, un grafico o un Web designer che usino immagini per scopi pubblicitari sono fuori dal campo delle liberalizzazioni di cui si è parlato nei paragrafi precedenti. Manifesti pubblicitari, pubblicità cartacee o su siti online – per la promozione di prodotti o servizi – rientrano negli usi per scopi commerciali, così come l'uso di immagini per la creazione e conseguente vendita di calendari, cartoline, magliette o oggetti di vario genere da parte di soggetti commerciali che operano per esempio nel settore dell'e-commerce, ma non solo. Altro caso che rientra negli usi a fini di lucro è la vendita di riproduzioni di opere d'arte rivolto a clienti che richiedono poster personalizzati, o anche vere e proprie riproduzioni dell'originale di opere d'arte per usi privati (es. arredamento di interni).

Un discorso a parte merita l'uso editoriale di immagini – in particolare per le case editrici universitarie – che, sebbene sia considerato a scopo di lucro in quanto l'opera prodotta contenente l'immagine è destinata alla distribuzione entro un mercato di vendita (libro, manuale, enciclopedia, fascicolo di rivista), può riguardare testi che rientrano nella sfera della didattica o della ricerca.

⁷⁰ Vedi *Terms and conditions of use*, particolarmente il punto 6.e), <<http://www.artstor.org/our-organization/o-html/tou-adl-20131024.html>>.

⁷¹ Per maggiori informazioni sulla funzionalità IAP in generale: <<http://www.artstor.org/what-is-artstor/w-html/services-publishing.shtml>>. Per la pubblicazione di immagini non IAP bisogna contattare direttamente il detentore dei diritti, che compare nella didascalia di ogni immagine. Le condizioni d'uso delle immagini valgono sia per la versione cartacea che per l'e-book.

⁷² http://www.edu.alinari.it/content_conditions.

Esistono perciò diverse tipologie di licenze che regolano il rapporto tramite contratti differenziati tra detentori di diritti, licenziatari ed eventuali acquirenti. Quando si acquistano usi per immagini si possono acquistare diritti di riproduzione per un dato utilizzo (solitamente per usi editoriali) o diritti di riproduzione perenni. I diritti di riproduzione – da non confondere con i diritti d'autore – acquistati attraverso queste licenze non sono cedibili a terzi. Non si tratta del caso, molto diverso, di acquisto di opere fotografiche da un fotografo che cede all'agenzia tutti i diritti commerciali. Sono sempre le clausole presenti nel contratto che stabiliscono diritti, limitazioni e responsabilità di ciascuna delle parti.

Tuttavia questo genere di licenze si differenziano in due linee contrapposte, entrambe con il vincolo legato all'utilizzatore, che deve essere unico⁷³:

- licenze Royalty-Free (RF): l'immagine acquistata può essere usata senza vincolo di esclusività (anche altri soggetti usano quella stessa immagine), ma senza limitazioni territoriali o di numero di copie (l'immagine si può usare più volte, anche illimitatamente se la licenza è di tipo RF estensiva)
- licenze Right Management (RM): l'acquirente può utilizzare un'immagine pagando – secondo un tariffario – per ogni utilizzo e con limitazioni di utilizzo ben determinate in ordine di tempo, luogo, spazio.

Il termine Royalty-Free, contrariamente a quanto si crede, non significa che l'utente sia libero di utilizzare la risorsa in quanto libera da diritti, ma significa che il detentore della licenza ha pagato una volta per tutte per determinati utilizzi e quindi non deve pagare ulteriori royalty per usi successivi. Il costo pagato per l'utilizzo di un'immagine royalty-free corrisponde alle caratteristiche tecniche del contenuto ed è proporzionato alla grandezza in pixel del file da usare⁷⁴.

Alcune agenzie come Getty Images⁷⁵ – una delle più grosse agenzie fotografiche degli Stati Uniti – concedono l'utilizzo delle immagini o perché detengono la titolarità dei diritti o perché li hanno ricevuti in concessione dai proprietari, secondo la modalità nota come Comping Use, un diritto concesso a titolo personale, non esclusivo, non trasferibile, concedibile da un soggetto a un altro. Il Comping use prevede la concessione all'utente finale del diritto di scaricare ed utilizzare gratuitamente, per fini non commerciali, immagini fotografiche in piccolo e/o medio for-

⁷³ È possibile estendere queste licenze in modo da permettere l'uso del file acquistato anche a più persone.

⁷⁴ Da Wikipedia, voce Royalty-free: «La confusione nasce dalla traduzione errata che viene data del termine su alcuni siti e dall'impossibilità di trovare un corrispondente che abbia la stessa efficacia tradotto. Per esempio in italiano il termine royalty-free viene spesso erroneamente tradotto con licenza "libera da diritti", dando l'impressione che il file non abbia nessuna forma di licenza e che sia quindi riproducibile liberamente senza necessità di sostenere alcun costo», <<http://it.wikipedia.org/wiki/Royalty-free>>.

⁷⁵ Getty Images, agenzia fotografica con sede a Seattle, e filiali in tutto il mondo. Possiede un archivio di 80 milioni di immagini e illustrazioni e più di 50.000 ore di filmati. La sua attività si sviluppa su tre mercati: creativi professionali, i media (stampa e pubblicazioni in rete) e i dipartimenti di comunicazioni per altre attività imprenditoriali, <<http://www.gettyimages.com>>.

mato, solitamente coperte da watermark⁷⁶. Questi file non sono concessi in licenza per progetti definitivi, ma esclusivamente per finalità interne e/o dimostrative, per creare layout e presentazioni o anche al solo scopo di prenderne visione, al fine di valutare se acquistare l'immagine.

Getty Images ha un database di oltre 80 milioni di immagini (anche di opere d'arte) per la fornitura di immagini per usi commerciali con tre licenze differenziate secondo i mercati e la tipologia di usi⁷⁷:

- **Contratto di licenza Royalty-Free Getty Images⁷⁸**

- Royalty-free (RF)**

- I prodotti royalty-free possono essere utilizzati più volte per diversi progetti senza commissioni aggiuntive. Il costo delle tariffe royalty-free si basa unicamente sulla dimensione richiesta per il file del prodotto e sul numero di persone alle quali sono concessi i diritti d'uso (massimo 10) anziché sull'uso specifico. Non è necessario pagare royalties aggiuntive per utilizzi successivi di un prodotto royalty-free. Tuttavia, in conformità con tutte le licenze Getty Images, i diritti concessi non sono trasferibili e sono personali. Ciò significa che se si ottiene in licenza un prodotto royalty-free, che dovrà essere utilizzato in un'opera derivativa dal cliente o da qualsiasi altra persona, ad essi non sarà consentito l'uso del prodotto in licenza in modo separato dall'opera derivativa. Le licenze royalty-free sono sempre non esclusive.

- **Contratto di licenza per immagini e video editoriali Rights-Managed e Rights-Ready Getty Images⁷⁹ Rights-managed (RM)**

- Le licenze dei prodotti rights-managed impongono specifiche restrizioni sull'utilizzo, tra cui quelle relative a dimensioni, posizionamento, durata d'uso e distribuzione geografica. Verrà chiesto di inviare informazioni sull'utilizzo previsto del prodotto, che saranno utilizzate per determinare l'ambito di uso consentito per la concessione dei diritti. Il nostro calcolatore dei prezzi o un Sales Representative possono aiutare a determinare il prezzo. Sono disponibili diritti esclusivi per l'acquisto di alcuni prodotti rights-managed.

⁷⁶ Filigrana visibile e sovrapposta in trasparenza alle immagini fotografiche digitali, che indica il copyright e rende evidenti e riconoscibili i diritti di riproduzione.

⁷⁷ Per i contenuti dei contratti di licenza di Getty Images si veda: <<http://www.gettyimages.it/Corporate/LicenseAgreements.aspx>>.

⁷⁸ http://www.gettyimages.it/Corporate/Licenses/RF_License_Agreement.it.pdf.

⁷⁹ http://www.gettyimages.it/Corporate/Licenses/RM_RR_License_Agreement.it.pdf.

– **Editorial (RM)**

Le licenze dei prodotti delle nostre collezioni editoriali impongono specifiche restrizioni sull'utilizzo, tra cui quelle relative a dimensioni, posizionamento, durata d'uso e distribuzione geografica. I prodotti editoriali sono soggetti a un utilizzo "editoriale", ovvero relativo ad eventi degni di nota o di interesse pubblico. Per utilizzare un'immagine o un video delle collezioni editoriali per un uso non editoriale, si contatta un Sales Executive per l'assistenza.

– **Contratto di licenza per anteprima file e video a bassa risoluzione⁸⁰**

Uso anteprime e file a bassa risoluzione

Getty Images consente di utilizzare alcuni prodotti in formato elettronico in modo gratuito (oppure con una tariffa minima in alcuni casi) per una durata limitata e limitatamente all'uso personale e non commerciale e a scopo esemplificativo o per test. È possibile utilizzare i file a bassa risoluzione per esaminare con attenzione un'immagine o per creare presentazioni per i clienti. I file a bassa risoluzione non sono concessi in licenza per progetti definitivi, indipendentemente dall'uso interno o esterno.


Getty Images ha anche una sezione che si occupa di servizi Rights & Clearance, per ottenere liberatorie di terze parti trattando direttamente con i detentori dei diritti e negoziando i costi, garantendo alti livelli di protezione utili a evitare contestazioni da parte di titolari di proprietà o di persone per violazione di diritti di privacy. Tuttavia proprio per questioni legate alla privacy, lo stesso Getty Images pare abbia subito alcuni processi per violazioni di privacy e copyright⁸¹.

⁸⁰ http://www.gettyimages.it/Corporate/Licenses/Comp_License_Agreement.it.pdf.

⁸¹ Da Wikipedia, voce: Getty Images: «Nel settembre del 2013 Avril Nolan ha fatto causa alla Getty Images per 450 000\$. Essa dichiara che Getty Images ha impropriamente permesso di utilizzare la sua immagine come positiva all'HIV nelle campagne pubblicitarie. Nolan ha dichiarato che la sua raffigurazione come sieropositiva al virus HIV abbia leso le sue relazioni personali e professionali. Nel novembre del 2013, a Getty e Agence France-Presse è stato ordinato di pagare 1,2 milioni di dollari al fotogiornalista indipendente Daniel Morel per avere utilizzato le immagini che lui stesso aveva postato su Twitter relative al terremoto di Haiti del 2010, in violazione dei termini di utilizzo di Twitter», <http://it.wikipedia.org/wiki/Getty_Images>.

Osservazioni finali

Come evidenziato da Guerzoni⁸² la recente evoluzione delle tecnologie e la contestuale domanda di servizi e contenuti in campo culturale hanno provocato un incremento del valore dei diritti di proprietà reale e intellettuale detenuti e generati da musei, gallerie, pinacoteche e siti archeologici, tanto che in questi ambienti le questioni riguardanti la tutela, la gestione e la valorizzazione dei diritti di proprietà reale e intellettuale, sono divenute un tema dominante nel dibattito museologico internazionale. Questo perché




⁸² Guido Guerzoni, *I diritti di proprietà reale ed intellettuale dei musei. Alcuni concetti introduttivi*, Working paper 2002 EBLA CENTER. International Center for Research on the

i musei e le istituzioni che detengono collezioni di varia natura (artistiche, scientifiche, etnografiche, etc.) non si limitano all'esercizio della sola funzione conservativa, ma sviluppano progetti, utilizzano opere create da terzi, creano opere originali (le esposizioni collettive ne sono un esempio), arricchiscono le collezioni (con immagini, opere, documenti, database), svolgono attività educative e didattiche, allestiscono eventi temporanei, creano palinsesti editoriali, esercitano attività commerciali e concedono in licenza il proprio nome/marchio per la riproduzione di oggetti e immagini, affittano e prestano spazi ed opere, erogano servizi di varia natura.

What Picture?

How to Use Copyrighted Images



What if I found the picture on social media or a website?

While the laws about distributing images through social media channels like Facebook, Pinterest, and blogs are still fuzzy, it is generally considered acceptable to redistribute an image that was originally intended to be publicly viewed by the creator. This is why you will typically find original images re-posted on blogs, news sites, and social media channels even if the person re-distributing the images didn't obtain permission to do so.

However, much depends on the way in which you intend to use the image. It is unethical to redistribute an image on Facebook, for example, if a person didn't intend for the image to go public in the first place. It is also a form of plagiarism to post an image on your blog or website without citing the original source (and it is considered best practice to link back to the original source as well).

Pay attention to the fair use laws and other questions to the left when considering using other images you find online. Be careful about using others' images for personal gain, commercial gain, and even formal presentations without obtaining permission first.

Creative Commons
 Images that are copyrighted but that the creator has made provisions on their use. A creative commons license might stipulate, for example, that an image can be used as long as it isn't modified in any way.

Public Domain
 Images that no longer have copyright restrictions either because the creator willingly relinquished their copyright or because the creator is dead and no one owns the copyright.

In tale dimensione può risultare interessante concepire le istituzioni culturali come «istituzioni generatrici e detentrici di diritti, accezione che rilancerebbe un ruolo museale, quello più legato alla produzione di saperi, alla profusione di professionalità e alla diffusione di competenze». D'altra parte appare assai più produttivo, secondo chi scrive, concepirle come collezioni diffuse, aperte, interconnesse, collaborative e generatrici di economie di scala su modelli innovativi. Serve un nuovo modo di concepire le istituzioni culturali e museali, delineando le collezioni non più come retrospettive statiche, ma facendole vivere come diffusori dinamici nelle loro rappresentazioni virtuali. Una conoscenza aperta, non più confinata entro le mura di palazzi e musei, ma libera dai confini ristretti imposti dalla fitta rete di diritti che limitano le nuove forme di creatività artistica.

The present paper deals with the rights involved in the use and dissemination of images reproducing artistic works, especially those that have fallen into the public domain. In such reproductions there are two "objects" to be considered: the artistic work, which can be either in the public domain or subject to copyright protection, and the photography that reproduces the work which in turn can be subject to rights of various kinds. For Italian law, photographic work, in order to fall within the scope of protection, must be creative and not a mere reproduction of a real object as an original work. In the digital world, several images in different versions of the same artistic work, available on the social networks in different formats, are apparently free of copyright, but this can generate some possible misunderstanding. Laws ruling the protection of cultural heritage can undermine free circulation and free use of images of artistic works even if they fall into the public domain. Some museums in the other countries have restrictive rules on the reproduction of the works they hold in their own collections and reproductions are subject to payment. Reproduction rights are differentiated by publication, distribution in print or on the web, area of distribution, etc. The management of such reproduction rights is often granted in concession to photographic agencies relying on networks and databases of images for a fee, which undertake to supply licensing tailored depending on images' purpose and use. However, there are several cultural institutions and museums, adopting open policies, or involved with innovative projects. In Italy, the decree of last June 2014, the so called ArtBonus, goes in such direction thanks to some important opening such as the liberalization of taking pictures in museums for non-profit purposes.

L'ultima consultazione dei siti Web è avvenuta nel mese di giugno 2014.

Appendice normativa

Normativa italiana di riferimento sulla Tutela dei beni culturali

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 31 gennaio 1994, n. 171

Regolamento recante determinazione di indirizzi, criteri e modalità per la gestione del servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo, dei servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario, nonché dei servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale presso i musei, le gallerie, gli scavi archeologici, le biblioteche e gli archivi di Stato e gli altri istituti dello Stato consegnatari di beni culturali. (GU n. 58, 11-3-1994).

Il DECRETO 24 marzo 1997, n. 139 (in G.U. n.122, 28 maggio 1997) ha disposto (con l'art. 12, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 24 marzo 1997, n. 139

Regolamento recante norme sugli indirizzi, criteri e modalità di istituzione e gestione dei servizi aggiuntivi nei musei e negli altri istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali. (GU n.122, 28-5-1997).

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (GU n.45, 24 febbraio 2004 - Suppl. Ordinario n. 28), <<http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-02-24&atto.codiceRedazionale=004G0066¤tPage=1>>.

Il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83 (in G.U. n.125, 31 maggio 2014) ha disposto (con l'art. 12, comma 3, lettera a)) la modifica dell'art. 108, comma 3; (con l'art. 12, comma 3, lettera b)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 108.

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (14G00095) (GU n.125, 31 maggio 2014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1 giugno 2014,
<<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-05-31;83>>.

All'art. 12 comma 3. Titolo III MISURE URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO si modifica il Codice del 2004 relativamente alle riproduzioni di beni culturali

L'art. 12 del decreto ArtBonus modifica il comma 3. e aggiunge il comma 3bis all'art. 108 del Codice vigente che risulta così composto:

3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.

«3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:»;

- la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;
- la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall'utente a scopo di lucro, neanche indiretto

Per la normativa italiana sul diritto d'autore si rimanda al sito della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore (DGBID), organo centrale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

<<http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/dirgenerale/serviziioiii/normativa/>>.

Recentemente è stata inserita in NORMATTIVA la
LEGGE 22 aprile 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
(041U0633) (GU n.166, 16 luglio 1941)

Con tutti gli aggiornamenti e i riferimenti i legge attivi,

<<http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1941-07-16&atto.codiceRedazionale=041U0633¤tPage=1>>

versione stampabile

<<http://www.normattiva.it/do/atto/export>>.